



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 6

REGOLAMENTO GENERALE PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI DI VENDITA
DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 20
NOVEMBRE 2007 – APPROVAZIONE.

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione dell'Assessore SERALE LUCA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 1065, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007"*), ha previsto che, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, siano stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia;
- in attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli nell'esercizio dell'attività di vendita diretta possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione, e che tale obiettivo può essere raggiunto attraverso il riconoscimento dei mercati ai quali hanno accesso imprese agricole operanti nell'ambito territoriale ove siano istituiti detti mercati e/o imprese agricole associate a quelle operanti nell'ambito territoriale nel quale siano istituiti tali mercati, impegnandosi a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza amministrativa nell'esercizio dell'attività di vendita, è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 3510 del 20 novembre 2007, il quale definisce le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (c.d. *Farmer's Market*);
- in attuazione dei principi sopra enunciati, ai sensi del combinato disposto:
 - dell'articolo 1, commi 1 e 2 del citato decreto *"I comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta (...). I mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti su area pubblica, in locali aperti al pubblico, nonché su aree di proprietà privata"*;
 - dell'articolo 3, comma 2 e 3 *"L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e dall'art. 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, non è assoggettato alla disciplina sul commercio"*; *"Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all'attività di controllo del comune nel cui ambito territoriale ha sede. Il comune accerta il rispetto dei regolamenti comunali in materia nonché delle disposizioni di cui al presente decreto e del disciplinare di mercato di cui all'art. 4, comma 3, e, in caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, può disporre la revoca dell'autorizzazione"*;
- al fine di agevolare l'istituzione di tali mercati, il decreto ministeriale, oltre ad escludere dall'assoggettamento, alla disciplina sul commercio, l'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta, dispone altresì che *"All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati"*;
- l'aspetto della vendita diretta da parte dei produttori agricoli nei mercati cittadini si è arricchita nel tempo, anche grazie alla crescita di interesse in merito ai mercati a filiera corta ed ai mercati tematici;

- a tal proposito, si è assistito in questi anni ad una proliferazione sul territorio comunale di detti mercati, precisando che attualmente sono presenti quattro mercati contadini:
 1. il primo, in ordine cronologico, istituito con Deliberazione del Consiglio Comunale 20 dicembre 2011, n. 132, gestito della Coldiretti (Agrimercato – “Campagna Amica”), è ubicato presso Piazza della Costituzione; esso si svolge con cadenza settimanale, in particolare modo il sabato;
 2. il secondo, denominato “MerCu”, è situato nel Quartiere San Paolo – Piazza G. Biancani. Questo, a seguito di una prima fase sperimentale e riscontrato il suo successo, è attualmente in fase di definizione il suo consolidamento;
 3. il terzo, denominato “Gio.B.I.A.” (Giolitti Bancarelle Imprenditori Agricoli), attualmente in fase sperimentale della durata di un anno salvo proroghe, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale 2 luglio 2020, n. 143;
 4. l’ultimo, su iniziativa della Federazione Provinciale Coldiretti Cuneo, situato in locale aperto al pubblico, è stato autorizzato con Deliberazione della Giunta Comunale 8 ottobre 2020, n. 224;

Considerato che volendo riconoscere l’importanza che tale forma di vendita diretta, dal produttore al consumatore, riveste per l’agricoltura locale e per il consumo sostenibile, precisando altresì che i mercati, nell’accezione pocanzi descritta, rappresentano un utile strumento sia per i produttori, che possono vendere i propri prodotti direttamente ai consumatori, sia per i cittadini che, altrimenti, troverebbero difficoltà a raggiungere direttamente l’azienda agricola per soddisfare il fabbisogno familiare, si ritiene necessario adottare, anche al fine di garantire una omogenea applicazione della normativa attualmente vigente, un regolamento disciplinante in via genere ed astratta lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli istituiti o autorizzati ai sensi del Decreto Ministeriale n. 3510 del 20 novembre 2007;

Visti:

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 “*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;
- il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 “*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”;
- il Decreto Ministeriale 20 novembre 2007, n. 3510;

Sentite in merito:

- le associazioni di categoria più rappresentative in data 14 settembre 2021;
- la IV[^] e VII[^] Commissione Consiliare, riunite in seduta congiunta in data 07 ottobre 2021;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio Comunale;

Dato altresì atto che:

- l’Amministrazione Comunale sta sviluppando un percorso di Pianificazione Strategica con orizzonte temporale al 2030, incentrato sul tema dello sviluppo sostenibile in ambito economico, sociale e ambientale, prendendo a riferimento il quadro programmatico delineato con l’*Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, approvata dalle Nazioni Unite;
- con l’obiettivo di affermare una nuova consapevolezza dell’azione amministrativa comunale in tema di sostenibilità, il Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio attuerà – in via sperimentale – una attività di “bollinatura” di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi di Settore con riferimento ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030;


- tale attività, estensibile in una seconda fase ai provvedimenti di tutto l'ente comunale, consentirà di verificare l'aderenza delle politiche in corso ai principi di sostenibilità e monitorare come l'azione amministrativa puntuale contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»*;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive – Ing. Massimiliano Galli – espresso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»*;

DELIBERA

- 1) di approvare per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate, il *“Regolamento generale per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli”*, costituito dall'elaborato che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dichiarare superate ed abrogate le disposizioni antecedenti in contrasto con la presente deliberazione;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento contribuisce al raggiungimento degli Obbiettivi di Sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, in particolare i Goal 2: *“Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile”* e Goal 12: *“Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo”*;
- 4) di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento è il Dirigente del Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e Attività produttive – Ing. Massimiliano Galli.



Città di Cuneo

Regolamento generale per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli



ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 3510 del 20/11/2007 in attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della Legge n. 296 del 27/12/2006.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____



Sommario

Titolo I. DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art.1. Oggetto ed ambito del regolamento.....	5
Titolo II. UBICAZIONE DEL MERCATO E DISPOSIZIONI COMUNI.....	6
Capo I – Mercato su area pubblica.....	6
Art.2. Disposizioni generali	6
Art.3. Autorizzazioni e comunicazioni propedeutiche allo svolgimento del mercato	6
Art.4. Durata dell'autorizzazione o della concessione di occupazione di suolo pubblico.....	6
Art.5. Sospensione e revoca dell'autorizzazione allo svolgimento del mercato.....	6
Art.6. Soggetto proponente	8
Art.7. Referente di Mercato	9
Art.8. Obblighi del Referente di Mercato	9
Art.9. Facoltà del Referente di Mercato.....	11
Art.10. Soggetti ammessi alla vendita e requisiti per la partecipazione al mercato	11
Art.11. Obblighi in capo ai singoli operatori del mercato	12
Art.12. Partecipazione al mercato e graduatoria	14
Art.13. Assegnazione dei posteggi.....	15
Art.14. Criteri di assegnazione dei posteggi	15
Art.15. Durata della concessione di posteggio.....	15
Art.16. Prodotti posti in vendita.....	16
Art.17. Modalità di vendita dei prodotti	16
Art.18. Disposizioni igienico sanitarie.....	17
Art.19. Garanzia fideiussoria	17
Art.20. Altre attività consentite.....	17
Art.21. Finanziamenti	18
Art.22. Sospensione volontaria e temporanea dalla partecipazione al mercato	18
Art.23. Sospensione coatta e temporanea dalla partecipazione al mercato	18
Art.24. Decadenza dalla concessione di posteggio	18
Art.25. Estromissione dell'imprenditore agricolo dalla partecipazione al mercato.....	19
Art.26. Rinuncia alla partecipazione al mercato	19
Art.27. Assegnazione degli spazi di vendita liberi per effetto di decadenza, estromissione o rinuncia 19	
Art.28. Trasferimento ed edizioni straordinarie del mercato	20
Capo II – Mercato su area privata.....	20
Art.29. Disposizioni generali	20
Capo III – Mercato in locali aperti al pubblico.....	20



Art.30. Disposizioni generali	20
Capo IV – Disposizioni comuni ai capi precedenti.....	20
Art.31. Disciplinare di Mercato	20
Art.32. Disciplina amministrativa, controlli e sanzioni	21
Titolo III. DISPOSIZIONI FINALI.....	22
Art.33. Disposizioni finali.....	22

Titolo I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1. Oggetto ed ambito del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli (mercati a filiera corta), al fine di promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione.
 2. In conformità al combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 2 e comma 3 del D.M. 20 novembre 2007, n. 3510, i comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta, su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonché su aree di proprietà privata, che soddisfano gli standard di cui al medesimo decreto.
 3. Così come stabilito dal D.M. 20 novembre 2007, n. 3510, articolo 3, comma 2, l'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 114/1998 e dall'articolo 4 del D.Lgs. 228/2001, non è assoggettato alla disciplina sul commercio, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8 del D.Lgs. n. 228/2001.
-

Titolo II. UBICAZIONE DEL MERCATO E DISPOSIZIONI COMUNI

Capo I – Mercato su area pubblica

Art.2. Disposizioni generali

1. Ai sensi dell' articolo 1, comma 3 del D.M. 20 novembre 2007, n. 3510, i mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti su area pubblica.

Art.3. Autorizzazioni e comunicazioni propedeutiche allo svolgimento del mercato

1. Qualora la volontà di realizzare un mercato agricolo provenga dal soggetto di cui all' articolo 6, comma 1, esterno all'Amministrazione comunale, lo svolgimento del mercato stesso è subordinato:
 - a) all'ottenimento dell'autorizzazione deliberata dalla Giunta comunale ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del D.M. 20 novembre 2007, n. 3510;
 - b) alla presentazione, da parte di ciascun operatore, della comunicazione di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 228/2001;
 - c) al rilascio dell'autorizzazione ovvero della concessione di occupazione di suolo pubblico al soggetto individuato quale Referente di Mercato.

Art.4. Durata dell'autorizzazione o della concessione di occupazione di suolo pubblico

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c), per quanto riguarda la fase sperimentale, ha una durata di 1 anno, rinnovabile, previa istanza, di un ulteriore anno.
2. L'autorizzazione ovvero la concessione di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c), ha una durata di minimo 1 anno fino ad un massimo di 5 anni, rinnovabile a scadenza previa presentazione di apposita istanza.

Art.5. Sospensione e revoca dell'autorizzazione allo svolgimento del mercato

1. L'autorizzazione allo svolgimento del mercato, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), può essere sospesa al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
 - a) qualora siano stati accertati e contestati dalle autorità preposte al controllo, nel corso dell'anno, ossia dal 1 gennaio al 31 dicembre, almeno 2 episodi di svolgimento del mercato al di fuori dell'area autorizzata ovvero concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. c);
 - b) qualora siano stati accertati e contestati dalle autorità preposte al controllo, nel corso dell'anno, ossia dal 1 gennaio al 31 dicembre, almeno 3 episodi di attività di vendita di prodotti non conformi alle previsioni del presente regolamento, nonché del Disciplinare di Mercato di cui all'articolo 4, comma 3 del D.M. 20 novembre 2007, n. 3510;
 - c) qualora siano stati accertati e contestati dalle autorità preposte al controllo, nel corso dell'anno, ossia dal 1 gennaio al 31 dicembre, almeno 2 episodi di:
 - mancata o incompleta pulizia dell'area di mercato al termine delle operazioni di vendita;
 - mancato rispetto delle disposizioni relative alla corretta esposizione dei prezzi di vendita, all'origine dei prodotti, nonché all'etichettatura;

- mancato rispetto degli orari stabiliti nel Disciplinare di Mercato di cui all'articolo 4, comma 3 del D.M. 20 novembre 2007, n. 3510 relativamente all'allestimento e smantellamento del mercato;
 - mancato rispetto della vigente normativa di carattere igienico-sanitario;
 - procurata molestia alla quiete pubblica imputabile all'attività svolta dagli operatori.
2. L'autorizzazione allo svolgimento del mercato, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), può essere oggetto di revoca, da parte dell'Amministrazione comunale, in ogni momento per inadempienze, rispetto agli impegni assunti, tali da compromettere l'organizzazione e la gestione del mercato ed in particolare in caso di:
- a) ammissione al mercato di imprenditori agricoli privi dei requisiti di legge per l'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli;
 - b) mancato esercizio dell'attività di vigilanza, volta a contrastare:
 - i. l'esercizio dell'attività mercatale al di fuori delle aree individuate, previa sospensione di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a);
 - ii. il mancato rispetto degli orari specificatamente individuati nel Disciplinare di Mercato di cui all'articolo 4, comma 3 del D.M. 20 novembre 2007, n. 3510, previa sospensione di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c);
 - iii. il mancato pagamento di oneri, tariffe e canoni dovuti;
 - iv. la vendita all'interno del mercato di bevande alcoliche in mancanza del rispetto della normativa vigente in materia;
 - v. l'esercizio dell'attività di somministrazione all'interno del mercato in mancanza del rispetto della normativa vigente in materia;
 - vi. l'attività di disturbo della quiete pubblica imputabile all'attività svolta dagli imprenditori agricoli ovvero dagli utenti ivi presenti;
 - c) mancato rispetto dell'articolo 8, comma 1, lett. a), b), c), d), e), i), j), k), l), m), p), q), r), s);
 - d) svolgimento del mercato in difformità rispetto al progetto di mercato presentato ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del presente regolamento;
 - e) sospensione del mercato per 3 volte durante l'anno;
 - f) mancato rispetto della sospensione del mercato, comminata dall'Amministrazione comunale.
3. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di sospendere o di revocare in ogni momento l'autorizzazione allo svolgimento del mercato, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), per sopraggiunte necessità di sicurezza e/o di pubblico interesse.
4. L'autorizzazione allo svolgimento del mercato, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), può essere oggetto di revoca altresì qualora il Referente di Mercato di cui all'articolo 6, comma 1, rinunci a rivestire tale ruolo. In tal caso, la revoca sarà disposta se entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla comunicazione al Comune di Cuneo della rinuncia, non verrà individuato e comunicato all'Amministrazione comunale il nuovo Referente di Mercato.
5. Qualora il Comune di Cuneo accerti il mancato rispetto del presente regolamento, nonché delle disposizioni di cui al D.M. 20 novembre 2007, n. 3510 ed in particolar modo del Disciplinare di

Mercato di cui all'articolo 4, comma 3 del medesimo decreto ministeriale, può disporre la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a).

Art.6. Soggetto proponente

1. Qualora la volontà di realizzare un mercato agricolo provenga da un soggetto diverso dall'Amministrazione comunale, esso è denominato soggetto proponente. Egli può assolvere direttamente e personalmente le funzioni proprie del Referente di Mercato di cui al successivo articolo 7 oppure individuare un soggetto che rivesta tale ruolo.
2. L'Amministrazione comunale valuta il progetto di mercato, presentato dal soggetto di cui alla rubrica del presente articolo, secondo i seguenti elementi:
 - a) qualità del Disciplinare di Mercato di cui all'articolo 4, comma 3 del D.M. 20 novembre 2007, n. 3510, che dovrà specificare:
 - l'ambito territoriale di provenienza dei produttori agricoli ammessi alla vendita, che dovranno avere ubicazione dell'azienda (in caso di società, delle aziende agricole dei soci), nonché la sede di produzione e trasformazione dei prodotti, nell'ambito territoriale della Regione Piemonte oppure delle Province extraregionali immediatamente limitrofe, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 10, comma 2, lett. a), secondo periodo;
 - il numero e l'eventuale elenco degli imprenditori agricoli, nonché i requisiti delle aziende dei produttori agricoli coinvolte o di quelle che lo potranno essere successivamente;
 - la varietà e la tipicità dei prodotti agricoli posti in vendita;
 - il giorno/i (calendario), l'ubicazione, nonché l'orario di svolgimento del mercato;
 - le modalità di controllo e di rilevazione delle presenze;
 - l'indicazione della provenienza e la tracciabilità della gamma dei prodotti agricoli posti in vendita, la trasparenza delle modalità di vendita, in termini di esposizione leggibile del prezzo di vendita;
 - gli strumenti sanzionatori previsti ed applicabili nei confronti degli imprenditori agricoli in caso di violazione del Disciplinare di Mercato di cui all'articolo 4, comma 3 del D.M. 20 novembre 2007, n. 3510;
 - l'omogeneità delle strutture di vendita utilizzate dai singoli imprenditori agricoli, a titolo puramente esemplificativo l'uniformità dal punto di vista cromatico dei gazebo ovvero dei banchi.
 - b) forme di promozione del medesimo mercato, prevedendo attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati;
 - c) esperienza/e pregressa/e, debitamente documentata/e, del soggetto di cui al comma 1 del presente articolo, nella conduzione di un analogo mercato di vendita diretta di prodotti agricoli;
 - d) elaborato in cui saranno indicate le soluzioni attraverso le quali il soggetto intende organizzare il mercato e che dovranno anche essere rappresentate graficamente tramite localizzazione (possibilmente in scala) su planimetrie, che tengano in considerazione il minor impatto possibile delle strutture rispetto al contesto territoriale in cui saranno collocate.

3. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di individuare ulteriori requisiti che il progetto dovrà contenere, a titolo puramente esemplificativo la qualità dei prodotti posti in vendita, nonché specifiche forme di promozione e di valorizzazione delle produzioni tipiche locali.

Art.7. Referente di Mercato

1. Per ciascuna area pubblica mercatale, le funzioni di organizzazione e gestione sono affidate ad un soggetto gestore, denominato Referente di Mercato. Esso coincide:
- a) con il Comune di Cuneo (oppure con il soggetto da quest'ultimo individuato) qualora il mercato sia istituito e gestito direttamente o indirettamente dal Comune medesimo; oppure
 - b) con il soggetto di cui all'articolo 6, comma 1 del presente regolamento, qualora la volontà di realizzare un mercato agricolo provenga da un soggetto diverso dall'Amministrazione comunale.
2. Nei rapporti con l'Amministrazione comunale, il Referente di Mercato agisce in nome e per conto degli imprenditori agricoli che ad esso hanno conferito, singolarmente, specifici ed adeguati poteri di rappresentanza. I documenti comprovanti il conferimento dei suddetti poteri, devono essere trasmessi al Comune di Cuneo attraverso modalità esclusivamente telematiche, contestualmente al deposito del Disciplinare di Mercato di cui all'articolo 4, comma 3 del D.M. 20 novembre 2007, n. 3510 ovvero successivamente al deposito dello stesso.

Art.8. Obblighi del Referente di Mercato

1. Il Referente di Mercato, di cui all'articolo 7, ha l'obbligo di:
- a) garantire l'organizzazione ed il funzionamento del mercato, ossia a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 1. l'occupazione costante dei posteggi;
 2. l'allestimento e la gestione delle strutture di vendita;
 3. l'attività di monitoraggio, ferme restando le competenze proprie degli enti preposti al controllo:
 - sulla permanenza, in capo ai singoli imprenditori agricoli, dei requisiti legittimanti la vendita diretta di prodotti agricoli. Qualora il mercato sia gestito direttamente dal soggetto di cui all'articolo 6, comma 1, quest'ultimo dovrà escludere l'imprenditore/ri agricolo/i dalla partecipazione al mercato qualora emerga il mancato possesso dei requisiti legittimanti la vendita diretta di prodotti agricoli;
 - su ogni modifica dell'impresa e dell'attività agricola che possa pregiudicare gli interessi pubblici perseguiti;
 - dell'afflusso delle persone e degli operatori al mercato, al fine di salvaguardare la sicurezza delle persone e dell'incolumità pubblica.
 4. la vendita di prodotti agricoli secondo le disposizioni di legge vigenti, nonché la qualità dei prodotti medesimi posti in vendita, ferme restando le funzioni di controllo delle autorità pubbliche competenti;
 5. l'attività persuasiva in merito all'esposizione chiara dei prezzi di vendita, fermo restando l'attività di controllo da parte della autorità competenti, nonché il

monitoraggio dell'andamento dei prezzi al fine di, in quest'ultimo caso, garantire il rispetto del principio di equità tra azienda e consumatore;

6. il rispetto della disciplina sull'etichettatura dei prodotti posti in vendita;
- b) porsi come soggetto referente nei confronti dei consumatori, dell'Amministrazione comunale e dei soggetti preposti al controllo, salvo che tale funzione sia rivestita direttamente dal soggetto proponente di cui all'articolo 6 del presente regolamento in base a quanto stabilito nel Disciplinare di Mercato approvato;
 - c) acquisire tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie allo svolgimento del mercato, salvo che tale funzione sia rivestita direttamente dal soggetto proponente di cui all'articolo 6 del presente regolamento in base a quanto stabilito nel Disciplinare di Mercato approvato;
 - d) rispettare integralmente le prescrizioni eventualmente indicate nei permessi e nelle autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione comunale;
 - e) ammettere al mercato imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di Mercato approvato;
 - f) nel caso di nuova ammissione di uno o più imprenditori agricoli al mercato, comunicare all'Amministrazione comunale la/e delega/ghe conferita/e, salvo che tale funzione sia rivestita direttamente dal soggetto proponente di cui all'articolo 6 del presente regolamento in base a quanto stabilito nel Disciplinare di Mercato approvato;
 - g) nel caso di estromissione o di spontanea rinuncia da parte di uno o più imprenditori agricoli al mercato, comunicarlo all'Amministrazione comunale, salvo che tale funzione sia rivestita direttamente dal soggetto proponente di cui all'articolo 6 del presente regolamento in base a quanto stabilito nel Disciplinare di Mercato approvato;
 - h) trasmettere al Comune di Cuneo una lista aggiornata degli imprenditori agricoli che effettuano la vendita di prodotti agricoli nell'area oggetto di autorizzazione ovvero di concessione di occupazione di suolo pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c), salvo che tale funzione sia rivestita direttamente dal soggetto proponente di cui all'articolo 6 del presente regolamento in base a quanto stabilito nel Disciplinare di Mercato approvato;
 - i) corrispondere, salvo che tale funzione sia rivestita direttamente dal soggetto proponente di cui all'articolo 6 del presente regolamento in base a quanto stabilito nel Disciplinare di Mercato approvato, al Comune di Cuneo, per conto degli imprenditori agricoli ammessi, quanto dovuto a titolo di:
 - occupazione di suolo pubblico e tassa rifiuti;
 - consumo di energia elettrica, nonché di acqua potabile e qualunque altro onere ad esso imputabile;
 - j) monitorare che, al termine di ogni giornata di mercato, i singoli imprenditori agricoli provvedano a lasciare l'area pulita e sgombra da qualsiasi rifiuto derivante dalla vendita dei propri prodotti;
 - k) garantire l'ordine e la pulizia dell'area oggetto di autorizzazione ovvero di concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. c) del presente regolamento;
 - l) provvedere alla segnalazione e al ripristino di danni arrecati all'area oggetto di autorizzazione ovvero di concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. c) del presente regolamento;

- m) impedire scarichi e depositi sull'area pubblica non consentiti dall'Amministrazione comunale;
- n) rispettare gli orari di inizio e fine del mercato, così come individuati nel Disciplinare di Mercato approvato;
- o) predisporre e tenere costantemente aggiornato il "prospetto delle presenze" dei singoli imprenditori agricoli esercenti la vendita dei propri prodotti agricoli sul mercato;
- p) vigilare sul rispetto da parte degli imprenditori agricoli del Disciplinare di Mercato approvato;
- q) vigilare e predisporre le misure necessarie affinché le attività mercatali non arrechino disturbo ai cittadini, alle attività contermini ed alla circolazione, fatte salve le funzioni delle autorità pubbliche competenti;
- r) vigilare sul corretto svolgimento di eventuali attività collaterali, di comunicazione e promozione del mercato;
- s) rispettare le ulteriori prescrizioni individuate dall'Amministrazione comunale ed indicate in sede di Disciplinare di Mercato approvato, in forza della peculiarità del mercato.

Art.9. Facoltà del Referente di Mercato

1. Il Referente di Mercato ha la facoltà di acquistare attrezzature e materiali al fine di migliorare l'offerta e la promozione dei prodotti e l'immagine collettiva del mercato.
2. Il Referente di Mercato ha la facoltà di aderire e finanziare altre iniziative direttamente collegate all'attività del mercato, al fine di migliorare l'offerta e la promozione dei prodotti e l'immagine collettiva del mercato.
3. Si rinvia all'articolo 20 del presente regolamento.

Art.10. Soggetti ammessi alla vendita e requisiti per la partecipazione al mercato

1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché le società di cui all'articolo 1, comma 1094, L. 27 dicembre 2006, n. 296, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
L'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.
2. I soggetti di cui al comma precedente, oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 228/2000:
 - a) devono avere l'ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Piemonte oppure delle Province extraregionali immediatamente limitrofe. È consentita, in via temporanea e del tutto residuale rispetto al numero complessivo dei partecipanti, la partecipazione di soggetti di cui al comma precedente aventi l'ubicazione dell'azienda agricola al di fuori dell'ambito territoriale amministrativo di cui al periodo precedente, soltanto qualora vendano prodotti di stagione tipici della propria regione purché tali prodotti tipici non siano altresì presenti sul territorio della Regione Piemonte o siano concorrenziali rispetto ai prodotti posti in vendita all'interno del medesimo mercato.

- b) possono vendere solo prodotti provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla sopraccitata lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, così come stabilito nel D.M. 20 novembre 2007, n. 3510. Per quanto attiene la trasformazione dei prodotti agricoli, gli imprenditori agricoli possono anche avvalersi di imprese di trasformazione, purché siano localizzate nell'ambito territoriale di cui alla precedente lett. a). Qualora la trasformazione non avvenga in azienda, l'imprenditore agricolo deve dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale, l'origine aziendale della propria materia prima;
- c) devono rispettare tutte le norme igienico sanitarie, ad essi applicabili, attualmente in vigore, per il commercio su area pubblica;
- d) che vendono sul mercato animali macellati oppure prodotti derivanti dall'allevamento di animali (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc.), devono dichiarare attraverso il sistema di autocontrollo, ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e delle specifiche leggi di settore, l'assenza di trattamenti ormonali agli animali, la perfetta salubrità e sanità del processo produttivo e l'assenza di farine animali nell'alimentazione degli animali.

Art.11. Obblighi in capo ai singoli operatori del mercato

1. Gli imprenditori agricoli che partecipano al Mercato devono rispettare le disposizioni contenute nel presente regolamento oltre a quelle previste, in materia, dalle leggi e da ulteriori regolamenti. Qualora il mercato agricolo sia stato esclusivamente autorizzato dal Comune di Cuneo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a) del presente regolamento, in forza di una proposta progettuale presentata ai sensi dell'articolo 6, gli imprenditori agricoli che partecipano al mercato, oltre agli obblighi individuati espressamente nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare altresì le ulteriori prescrizioni indicate nel Disciplinare di Mercato, adottato in forza dell'articolo 4, comma 3 del D.M. 20 novembre 2007, n. 3510.
2. L'imprenditore agricolo ha l'obbligo di versare al Referente di Mercato, ove richiesto dallo stesso e condiviso con i soggetti proponenti, un contributo finanziario, così come previsto dall'articolo 21 del presente regolamento, anche al fine di co-partecipare ad eventuali spese poste in essere dal Referente di Mercato ai sensi dell'articolo 9 per l'acquisto di materiali ed attrezzature, per migliorare l'offerta e la promozione dei prodotti e l'immagine collettiva del Mercato, oltre ad aderire ad iniziative di promozione del Mercato, valorizzazione delle aziende e dei prodotti.
3. L'imprenditore agricolo deve rispettare gli orari del mercato specificatamente indicati nel Disciplinare del Mercato di cui all'articolo 4, comma 3 del D.M. 20 novembre 2007, n. 3510.
4. Gli imprenditori agricoli che partecipano al mercato si impegnano ad assicurare la propria presenza con continuità e puntualità, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Mercato di cui all'articolo 4, comma 3 del D.M. 20 novembre 2007, n. 3510.
5. Gli imprenditori agricoli, partecipanti ad ogni edizione del mercato, sono tenuti a lasciare i luoghi mercatali puliti e sgombri da qualsiasi rifiuto, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, preso atto che i rifiuti devono essere il più possibile ridotti e smaltiti in azienda senza pericolo per la salute dell'uomo, nell'ottica di differenziazione, di reimpiego e di riciclaggio degli stessi nelle proprie aziende. Ne consegue che, come corollario, gli imprenditori agricoli devono impegnarsi alla salvaguardia dell'ambiente anche mediante una riduzione dei rifiuti derivanti dall'attività di vendita diretta al mercato, adottando strategie tese alla riduzione in peso ed in volume degli imballaggi.

6. L'imprenditore agricolo deve usare imballaggi di carta o di materiali biodegradabili nel rispetto della vigente normativa.
 7. L'imprenditore agricolo deve utilizzare energia elettrica proveniente da impianti pubblici, ove disponibile. In caso di indisponibilità, si potrà far uso di generatori di corrente di tipo silenziato e con dispositivi anti-inquinamento. È vietato l'utilizzo di generatori alimentati da combustibili gassosi.
 8. Ogni imprenditore agricolo è tenuto alla corresponsione al Referente di Mercato, sul quale incombe l'onere di cui all'articolo 8, comma 1, lett. i), quanto dovuto a titolo di occupazione del suolo pubblico, di tassa rifiuti, di consumo di energia elettrica, nonché di acqua potabile e di qualunque altro onere ad esso imputabile.
 9. Ogni imprenditore agricolo si impegna a tenere e ad aggiornare un "quaderno di trattamenti" ove registrare gli eventuali trattamenti fitosanitari effettuati, secondo quanto indicato dal Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 in attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, da rendere consultabile a richiesta.
 10. Gli imprenditori agricoli devono utilizzare i materiali e le attrezzature eventualmente decise od eventualmente messe a disposizione dal Referente di Mercato. Materiali ed attrezzature fornite (banchi, tovaglie, grembiuli, espositori, borse spesa riutilizzabili etc.) saranno date in affidamento diretto a ciascun operatore, il quale deve garantirne un ottimale livello di pulizia e manutenzione. Il materiale, affidato all'operatore ad inizio concessione, dovrà essere reso, integro, al termine della stessa.
 11. Gli imprenditori agricoli devono occupare esclusivamente l'area assegnata e dovranno garantire una cura particolare nell'allestimento del proprio spazio di vendita, sia per la valorizzazione dei prodotti sia per una corretta informazione al consumatore.
 12. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del D.M. 20 novembre 2007, n. 3510, l'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli deve essere esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.
 13. L'imprenditore agricolo accetta visite aziendali, per una disamina dei processi produttivi.
 14. Gli imprenditori agricoli devono sempre avere con sé ed esibire, su richiesta, agli organi di vigilanza e controllo, copia della comunicazione di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 228/2001, presentata al Comune di Cuneo mediante lo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) e l'eventuale concessione di posteggio di cui all'articolo 13, comma 1 del presente regolamento.
 15. L'imprenditore agricolo si assume tutte le responsabilità, esonerando espressamente il Comune di Cuneo, per danni a persone o cose, compresi quelli derivanti e/o cagionati da smercio e somministrazione di prodotti e per danni causati dai prodotti stessi.
 16. È vietato all'imprenditore agricolo cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio (qualora sia stata rilasciata apposita concessione di posteggio di cui all'articolo 13, comma 1 del presente regolamento).
 17. Ad eccezione dei veicoli attrezzati alla vendita, i veicoli degli imprenditori agricoli devono essere parcheggiati al di fuori dell'area di mercato una volta che si siano concluse le operazioni di carico e scarico dei prodotti agricoli in vendita.
-

18. Gli imprenditori agricoli, legittimati alla vendita dei prodotti nel mercato, devono sempre assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento ed agevolare il transito nel caso in cui uno o più operatori, eccezionalmente, debba o debbono abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.
19. In caso di assenza, l'imprenditore agricolo deve comunicarlo al Comune di Cuneo, qualora gestisca direttamente il mercato, oppure al Referente di Mercato di cui all'articolo 6, comma 1 del presente regolamento, qualora sia quest'ultimo a gestire direttamente il mercato. Deve altresì indicare la relativa motivazione.
20. Si rinvia all'articolo 17, comma 4 e comma 5, nonché all'articolo 18.
21. Gli imprenditori agricoli devono altresì rispettare tutte le norme vigenti in materia fiscale e tributaria previste per la vendita diretta.

Art.12. Partecipazione al mercato e graduatoria

1. Qualora il mercato sia gestito direttamente dal Comune di Cuneo, l'Ufficio comunale competente procede annualmente, se necessario, ad approvare e pubblicare l'avviso pubblico in cui saranno contenute le modalità, i criteri ulteriori rispetto a quello individuato all'articolo 14, comma 1, e i termini entro i quali presentare le domande di partecipazione, nonché i criteri per la formulazione della graduatoria, quest'ultima suddivisa per settori di prodotti. Qualora, invece, il mercato sia gestito direttamente dal soggetto di cui all'articolo 6, comma 1, compete al medesimo l'ammissione al mercato degli imprenditori agricoli individuati sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di Mercato di cui all'articolo 4, comma 3 del D.M. 20 novembre 2007, n. 3510. Il soggetto di cui all'articolo 6, comma 1, procede all'individuazione degli imprenditori agricoli potenzialmente interessati secondo le modalità ritenute dallo stesso più opportune. La partecipazione all'avviso pubblico, qualora il mercato sia gestito direttamente dal Comune di Cuneo, oppure la partecipazione al mercato mediante le modalità ritenute più idonee dal soggetto di cui all'articolo 6, comma 1, implica l'accettazione integrale delle disposizioni di cui al presente regolamento, nonché di quelle ulteriormente presenti nel Disciplinare di Mercato di cui all'articolo 4, comma 3 del D.M. 20 novembre 2007, n. 3510.
2. Nel caso in cui il numero degli imprenditori agricoli sia superiore rispetto ai posti disponibili, la partecipazione degli imprenditori medesimi al mercato avviene in base all'ordine indicato nella graduatoria di cui al comma 1, primo periodo del presente articolo. Qualora il numero degli imprenditori agricoli sia complessivamente inferiore rispetto al totale dei posteggi, ma per alcuni settori di prodotti sia superiore, il Comune di Cuneo si riserva di procedere ad una compensazione tra i vari settori.
3. Così come statuito all'articolo 10, comma 2, lett. a), gli imprenditori agricoli devono avere l'ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Piemonte oppure delle Province extraregionali immediatamente limitrofe. È consentita, in via temporanea e del tutto residuale rispetto al numero complessivo dei partecipanti, la partecipazione di soggetti di cui al comma precedente aventi l'ubicazione dell'azienda agricola al di fuori dell'ambito territoriale amministrativo di cui al periodo precedente, soltanto qualora vendano prodotti di stagione tipici della propria regione purché tali prodotti tipici non siano altresì presenti sul territorio della Regione Piemonte o siano concorrenziali rispetto ai prodotti posti in vendita all'interno del medesimo mercato.
4. Resta fermo che l'ammissione degli imprenditori agricoli al mercato è subordinata, in ogni caso, sia nel caso in cui il mercato sia gestito direttamente dal Comune di Cuneo sia che sia gestito direttamente dal Referente di Mercato, alla presentazione, allo Sportello Unico delle Attività

Produttive del Comune di Cuneo, della comunicazione di inizio attività così come previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 228/2001.

5. Non è consentita la spunta sui posteggi di cui all'articolo 13, comma 1.

Art.13. Assegnazione dei posteggi

1. Qualora il mercato sia gestito direttamente dal Comune di Cuneo, l'ufficio comunale competente, a seguito della graduatoria di cui all'articolo 12, comma 1, primo periodo, procede al rilascio delle singole concessioni di posteggio, secondo la posizione in graduatoria del settore dei prodotti posti in vendita. Ad ogni imprenditore agricolo può essere rilasciata una ed una sola concessione di posteggio.
2. Qualora il mercato sia gestito direttamente dal soggetto di cui all'articolo 6, comma 1, a quest'ultimo competono le assegnazioni degli spazi di vendita ai singoli imprenditori agricoli.
3. Il trasferimento dell'azienda, per atto tra vivi o *mortis* causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante, qualora quest'ultimo sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per effettuare la vendita diretta dei prodotti agricoli.

Art.14. Criteri di assegnazione dei posteggi

1. Così come stabilito dall'articolo 10, comma 2, lett. a), gli imprenditori agricoli devono avere l'ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Piemonte oppure delle Province extraregionali immediatamente limitrofe. È consentita, in via temporanea e del tutto residuale rispetto al numero complessivo dei partecipanti, la partecipazione di soggetti di cui al comma precedente aventi l'ubicazione dell'azienda agricola al di fuori dell'ambito territoriale amministrativo di cui al periodo precedente, soltanto qualora vendano prodotti di stagione tipici della propria regione purché tali prodotti tipici non siano altresì presenti sul territorio della Regione Piemonte o siano concorrenziali rispetto ai prodotti posti in vendita all'interno del medesimo mercato.
2. In aggiunta al criterio di cui al comma 1 del presente articolo, il Disciplinare di Mercato di cui all'articolo 4, comma 3 del D.M. 20 novembre 2007, n. 3510 individua eventuali ed ulteriori criteri, così come stabilito all'articolo 12, comma 1, secondo periodo del presente regolamento. Parimenti, qualora il mercato sia gestito direttamente dal Comune di Cuneo, quest'ultimo, nell'avviso pubblico di cui all'articolo 12, comma 1, primo periodo, individua eventuali ed ulteriori criteri al fine di predisporre la graduatoria finale.

Art.15. Durata della concessione di posteggio

1. Qualora il mercato sia gestito direttamente dal Comune di Cuneo, quest'ultimo, così come disposto dall'articolo 13, comma 1, rilascia apposite concessioni di posteggio ai singoli imprenditori agricoli.
 2. Le concessioni di cui al comma 1 del presente articolo, hanno una validità di 5 anni e possono essere altresì rilasciate ai fini di un utilizzo stagionale o per periodi inferiori correlati alle fasi di produzione.
 3. Decorso il termine di validità della concessione, la stessa è rinnovata automaticamente per il medesimo arco temporale, ossia di 5 anni.
 4. Nel caso di concessione di posteggio con utilizzo inferiore all'annualità, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.
-

Art.16. Prodotti posti in vendita

1. Sia nel caso di gestione diretta del mercato da parte del Comune di Cuneo, sia nel caso in cui l'organizzazione e la gestione sia imputabile al Referente di Mercato, in sede di Disciplinare di Mercato di cui all'articolo 4, comma 3 del D.M. 20 novembre 2007, n. 3510 sono specificati i prodotti posti in vendita.

Art.17. Modalità di vendita dei prodotti

1. È possibile frazionare, su richiesta dell'acquirente, i prodotti posti in vendita come, a titolo puramente esemplificativo, salumi, formaggi, frutta e verdura o come cocomeri, cavoli, verze, zucche, purché, al momento del frazionamento, vengano osservate tutte le norme igienico sanitarie vigenti e, a tale scopo, è comunque consigliato il frazionamento e il sottovuoto in azienda.
2. Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 441.
3. Ai fini del presente articolo, si rinvia altresì a quanto disposto agli articoli 11 e 20 del presente regolamento.
4. L'operatore agricolo deve indicare su apposito cartello predefinito, chiaro e ben visibile, le informazioni che riportino:
 - a) la denominazione aziendale;
 - b) la sede dell'azienda;
 - c) il sistema colturale adottato;
 - d) l'eventuale adesione a certificazioni (a titolo esemplificativo BIO), disciplinari, consorzi o marchi;
 - e) il simbolo dell'eventuale associazione di categoria a cui si è aderito, nonché l'eventuale logo del Mercato.
5. L'operatore agricolo deve fornire tutte le informazioni utili al consumatore con l'esposizione, accanto ad ogni prodotto, di apposito cartellino/etichetta predefinita in cui sia indicato in modo chiaro, inequivocabile e ben leggibile per il consumatore:
 - a) la tipologia del prodotto;
 - b) il prezzo (a collo o per unità di misura secondo le modalità previste dagli artt. 13, 14, 15, 16, 17 del Codice del Consumo approvato con D.Lgs. 206/2005);
 - c) la provenienza (qualora il prodotto posto in vendita provenga da altra azienda è necessaria l'indicazione, oltre che della provenienza, anche della denominazione e sede dell'impresa produttrice);
 - d) ogni altra informazione prevista dalla vigente normativa nazionale e comunitaria relativamente alla commercializzazione ed etichettatura dei prodotti, nonché sulla tutela dei consumatori.
6. Qualora il prodotto od i prodotti non siano esponibili, l'imprenditore agricolo deve esporre un cartello-prezzi all'interno della propria struttura di vendita, contenente l'elenco dei prodotti ed il relativo prezzo.
7. I prodotti posti in vendita dovranno avere un prezzo "equo" sia per il produttore sia per il consumatore.

8. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori non possono transitare o sostare nell'area del Mercato, salvo per il periodo necessario per lo scarico e carico merci rispettivamente in orario antecedente all'inizio del mercato e successivo alla chiusura dello stesso oppure salvo specifica autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale. È comunque fatto salvo il caso di utilizzo di mezzi attrezzati indispensabili per la vendita (es. banchi frigo).

Art.18. Disposizioni igienico sanitarie

1. La vendita diretta di prodotti agricoli è soggetta alla disciplina del cosiddetto "Pacchetto Igiene" che ingloba diverse normative comunitarie rivolte a dare indicazioni per le fasi di produzione, trasformazione e confezionamento dei prodotti alimentari.
2. In quanto compatibile, trova applicazione l'Ordinanza del 3 aprile 2002 del Ministero della Sanità, nonché le ulteriori disposizioni in materia adottate a livello regionale.
3. Gli alimenti presenti sul mercato devono essere salubri, idonei al consumo umano dal punto di vista igienico sanitario. Gli agricoltori, in quanto operatori del settore alimentare (OSA), sono responsabili della sicurezza che deve essere garantita a tutti i livelli della filiera.
4. Ai sensi del Regolamento CE 178/2004 di introduzione del sistema di rintracciabilità dei prodotti alimentari, l'agricoltore è tenuto a dare precisa informazione ai clienti sull'origine dei prodotti.
5. L'azienda che produce e manipola prodotti alimentari deve essere in possesso del manuale di autocontrollo (HACCP).

Art.19. Garanzia fideiussoria

1. L'autorizzazione ovvero la concessione di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c), in ragione del particolare pregio di talune aree, può essere subordinata, sulla base dell'autorizzazione al mercato di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), deliberata dalla Giunta Comunale, al versamento di una cauzione che potrà essere effettuata sotto forma di deposito cauzionale o fideiussione bancaria o assicurativa, a scelta del Referente di Mercato, a garanzia di eventuali danni alle aree e ai beni di proprietà comunale.
2. La garanzia dovrà essere costituita antecedentemente al rilascio dell'autorizzazione ovvero della concessione di occupazione di suolo pubblico di cui al comma precedente.
3. La restituzione di tutta o di una parte della garanzia viene disposta al termine dell'autorizzazione ovvero della concessione di occupazione di suolo pubblico, dopo aver verificato l'assenza o meno di danni alle aree e ai beni di proprietà comunale. Qualora dalla verifica di cui al periodo precedente, gli uffici comunali competenti riscontrassero delle alterazioni del suolo pubblico occupato ovvero dei danni a beni di proprietà comunale, sempre che tali alterazioni e/o danni siano imputabili all'attività di vendita diretta di prodotti agricoli, la restituzione integrale della garanzia è subordinata alla messa in pristino del suolo comunale in caso di manomissioni e/o al pagamento dei danni subiti dai beni di proprietà comunali.

Art.20. Altre attività consentite

1. All'interno del mercato possono essere realizzate, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.M. 20 novembre 2007, n. 3510, attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati, nonché degustazioni dei prodotti, anche in forma organizzata, nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti. In tali occasioni sarà possibile la partecipazione

anche di operatori artigianali, la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o alla specificità dell'iniziativa. Potranno partecipare al mercato altresì soggetti operanti sul territorio regionale piemontese che si connotino per le attività di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici (Presidi Slow Food, Produzioni DOP e IGP, Associazioni, ecc.).

2. All'interno del mercato è consentita la vendita normata dall'articolo 4, comma 8-bis (c.d. *street food agricolo*) del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Art.21. Finanziamenti

1. Tutti gli imprenditori agricoli sono tenuti a contribuire alla gestione del Mercato (attività promozionali, formative e informative, costi di gestione e tasse comunali).
2. Il soggetto di cui all'articolo 6, comma 1 potrà fissare un contributo finanziario annuale, dovuto da ciascun operatore e potrà ricevere contributi da soggetti privati ed enti pubblici.

Art.22. Sospensione volontaria e temporanea dalla partecipazione al mercato

1. L'imprenditore agricolo deve comunicare, con un preavviso di almeno 10 giorni salvo eventi imprevedibili, al Comune di Cuneo, qualora gestisca direttamente il mercato, oppure al soggetto gestore di cui all'articolo 6, comma 1, in caso di gestione diretta del mercato, la volontà di sospendere temporaneamente la propria partecipazione al mercato, indicandone il periodo, che è consentita solamente nei casi:
 - a) decesso del titolare dell'azienda o gravi impedimenti familiari, debitamente documentati;
 - b) cessazione o insufficienza stagionale della produzione agricola;
 - c) motivi di salute o altre cause debitamente motivate.
2. La sospensione di cui al comma precedente ha una durata massima di 6 mesi, salvo proroga in caso di situazioni debitamente motivate e comprovate.

Art.23. Sospensione coatta e temporanea dalla partecipazione al mercato

1. Qualora l'imprenditore agricolo partecipante al mercato non ottemperi agli obblighi previsti nel presente regolamento e nel Disciplinare di Mercato di cui all'articolo 4, comma 3 del D.M. 20 novembre 2007, n. 3510, il Comune di Cuneo, qualora gestisca direttamente il mercato, oppure il soggetto gestore di cui all'articolo 6, comma 1, in caso di gestione del mercato, può sospenderlo dalla partecipazione al mercato per un periodo continuativo massimo di 6 mesi. Resta ferma la facoltà di estromettere immediatamente l'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 25.

Art.24. Decadenza dalla concessione di posteggio

1. Qualora il mercato sia gestito direttamente dal Comune di Cuneo, quest'ultimo procede, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del presente regolamento, al rilascio della concessione di posteggio ai singoli imprenditori agricoli.
2. Gli imprenditori agricoli titolari della concessione di posteggio, decadono dalla concessione stessa al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
 - a) perdano i requisiti previsti dalla legge;
 - b) non abbiano utilizzato il proprio posteggio oggetto di concessione, in ciascun anno solare, per periodi di tempo, anche non continuativi, superiori a 5 giornate in cui si svolge il mercato. Nel computo delle 5, di cui al precedente periodo, non si considerano le assenze indicate al comma 3, lett. a), b), c) e d) del presente articolo;

- c) non eseguano gli adempimenti, prescritti dall'autorità competente, volti ad eliminare la mancanza dei requisiti igienico-sanitari;
 - d) in caso di applicazione dell'articolo 25 del presente regolamento.
3. Le assenze si considerano giustificate se si verifica una o più delle seguenti condizioni:
- a) mancanza o carenza di prodotti propri per problemi di stagionalità oppure per calamità atmosferiche;
 - b) malattia, infortunio, gravidanza, servizio militare, gravi motivi personali;
 - c) ferie per una assenza, anche non continuativa, fino a 4 giornate di mercato l'anno;
 - d) eventi atmosferici particolarmente avversi che comportano il non svolgimento del mercato.
4. La mancata e preventiva comunicazione dell'assenza giustificata è da qualificare come assenza ingiustificata. Ogni diversa assenza rispetto a quelle espressamente individuate al comma precedente è da considerarsi ingiustificata.
5. Conformemente a quanto stabilito dal comma 3, lett. c) del presente articolo, l'imprenditore agricolo ha diritto a 4 assenze giustificate per ferie all'anno; resta fermo che non è mai consentito il cumulo nell'anno successivo di giorni di ferie non usufruiti nell'anno precedente.
6. In caso di trasferimento dell'azienda, le assenze ingiustificate, rilevanti ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio, non si trasferiscono al subentrante.
7. Il Comune di Cuneo, qualora gestisca direttamente il mercato, provvede a rilevare, su un registro, le assenze (giustificate e ingiustificate) e l'effettiva presenza degli imprenditori agricoli.

Art.25. Estromissione dell'imprenditore agricolo dalla partecipazione al mercato

1. L'imprenditore agricolo è estromesso dal mercato, anche senza preventiva sospensione di cui all'articolo 23, qualora contravvenga al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

Art.26. Rinuncia alla partecipazione al mercato

1. L'imprenditore agricolo ha facoltà di rinunciare alla partecipazione al mercato, dandone preventiva disdetta, con un preavviso di almeno 30 giorni, al Comune di Cuneo, qualora gestisca direttamente il mercato oppure al soggetto gestore di cui all'articolo 6, comma 1, in caso di gestione diretta del mercato.
2. L'esercizio di tale diritto da parte dell'imprenditore agricolo ha quale effetto la cancellazione dello stesso dalla graduatoria di cui all'articolo 12, comma 1.

Art.27. Assegnazione degli spazi di vendita liberi per effetto di decadenza, estromissione o rinuncia

1. Qualora si renda libero uno spazio di vendita per effetto di una ipotesi di decadenza di cui all'articolo 24, di estromissione dell'imprenditore di cui all'articolo 25 ovvero di una rinuncia di cui all'articolo 26, ed il mercato agricolo sia gestito direttamente dal Comune di Cuneo, quest'ultimo scorre la graduatoria del settore dei prodotti posti in vendita e procede al rilascio di una nuova concessione di posteggio al primo imprenditore agricolo classificatosi in posizione utile.

2. Qualora il mercato sia gestito direttamente dal soggetto di cui all'articolo 6, comma 1, a quest'ultimo competono le assegnazioni degli spazi di vendita ai singoli imprenditori agricoli nel caso in cui gli stessi si rendessero liberi al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
- a) decadenza di cui all'articolo 24;
 - b) estromissione di cui all'articolo 25;
 - c) rinuncia di cui all'articolo 26.

Art.28. Trasferimento ed edizioni straordinarie del mercato

1. Il Comune di Cuneo provvede, qualora necessario e attraverso Deliberazione di Giunta Comunale, al trasferimento temporaneo del mercato.
2. Eventuali edizioni straordinarie del mercato, qualora la gestione competa al soggetto di cui all'articolo 6, comma 1 del presente regolamento, devono essere comunicate preventivamente all'Amministrazione Comunale, con un preavviso minimo di 14 giorni calcolati dal giorno del mercato.

Capo II – Mercato su area privata

Art.29. Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del D.M. 20 novembre 2007, n. 3510, i mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti altresì su area di proprietà privata.
2. Si rinvia alle disposizioni del presente regolamento, ad esso applicabili, nonché al Disciplinare di Mercato di cui all'articolo 4, comma 3 del D.M. 20 novembre 2007, n. 3510 di cui al Capo I.

Capo III – Mercato in locali aperti al pubblico

Art.30. Disposizioni generali

1. Così come stabilito all'articolo 1, comma 3 del D.M. 20 novembre 2007, n. 3510, i mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti altresì in locali aperti al pubblico.
2. Si rinvia alle disposizioni del presente regolamento, ad esso applicabili, nonché al Disciplinare di Mercato di cui all'articolo 4, comma 3 del D.M. 20 novembre 2007, n. 3510 di cui al Capo I.

Capo IV – Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art.31. Disciplinare di Mercato

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del D.M. 20 novembre 2007, n. 3510, i comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un Disciplinare di Mercato che regoli le modalità di vendita, finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti medesimi.
-

2. Il Disciplinare di Mercato di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta Comunale unitamente all'istituzione oppure all'autorizzazione dei mercati agricoli di vendita diretta. Ogni eventuale modifica al Disciplinare di Mercato è soggetto nuovamente ad approvazione da parte del medesimo organo di governo.

Art.32. Disciplina amministrativa, controlli e sanzioni

1. Il mercato agricolo è soggetto, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del D.M. 20 novembre 2007, n. 3510, all'attività di controllo del Comune di Cuneo che accerta il rispetto dei regolamenti comunali in materia, nonché delle disposizioni di cui al D.M. 20 novembre 2007, n. 3510 e del Disciplinare di Mercato approvato.
2. Gli agenti di Polizia Municipale, della Forza Pubblica e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati alla vigilanza sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, anche presso il domicilio dell'imprenditore agricolo, in cui si svolga la produzione e/o l'allevamento.
3. La violazione delle disposizioni del presente regolamento costituisce illecito amministrativo, sanzionabili, qualora non contemplate da specifiche normative, con il pagamento di sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00, così come dispone l'articolo 7 *bis* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per l'applicazione delle sanzioni in forza della violazione del presente regolamento si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Titolo III. DISPOSIZIONI FINALI

Art.33. Disposizioni finali

1. Ove previsto, ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, le istanze e le comunicazioni comunque denominate dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante lo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Cuneo. Negli altri casi, il mezzo di trasmissione consentito è la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
 2. I comuni, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del D.M. 20 novembre 2007, n. 3510, favoriscono la fruibilità dei mercati agricoli di vendita diretta anche mediante la possibilità, per altri operatori commerciali, di fornire servizi destinati ai clienti dei mercati.
 3. Il Comune di Cuneo, in forza dell'articolo 1, comma 4 del D.M. 20 novembre 2007, n. 3510 ossia nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, promuove azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli posti in vendita.
 4. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si rinvia, per le parti compatibili, ai regolamenti comunali vigenti.
-